

Decisione generale concernente l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario in casi particolari

del 7 maggio 2012

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 40 dell'ordinanza del 12 maggio 2010¹ sui prodotti fitosanitari,

decide:

Il prodotto fitosanitario

Kendo (W 6098-1, 9.43 % Lambda-Cialotrina)

è autorizzato temporaneamente fino al 31 ottobre 2012 per un uso limitato, vincolato alle condizioni seguenti:

Applicazioni autorizzate:

Ambito di applicazione	Organismo nocivo	Modalità di applicazione	Condizioni
Coltivazione di bacche			
Fragole	<i>Drosophila suzukii</i>	Concentrazione: 0,02 % Dosaggio: 0,2 l/ha Termine d'attesa: 7 giorni Applicazione: stadio 85–89 (BBCH)	1, 2, 3, 4, 5
Lamponi	<i>Drosophila suzukii</i>	Concentrazione: 0,02 % Dosaggio: 0,2 l/ha Termine d'attesa: 7 giorni Applicazione: stadio 85–89 (BBCH)	1, 2, 4, 5, 6
More	<i>Drosophila suzukii</i>	Concentrazione: 0,02 % Dosaggio: 0,2 l/ha Termine d'attesa: 7 giorni Applicazione: stadio 85–89 (BBCH)	1, 2, 4, 5, 7
Specie di ribes	<i>Drosophila suzukii</i>	Concentrazione: 0,02 % Dosaggio: 0,2 l/ha Termine d'attesa: 0,02% Applicazione: stadio 85–89 (BBCH)	1, 2, 4, 5, 8
Mirtilli	<i>Drosophila suzukii</i>	Concentrazione: 0,02 % Dosaggio: 0,2 l/ha Termine d'attesa: 7 giorni Applicazione: stadio 85–89 (BBCH)	1, 2, 4, 5, 8

¹ RS 916.161

Ambito di applicazione	Organismo nocivo	Modalità di applicazione	Condizioni
Sambuco nero	<i>Drosophila suzukii</i>	Concentrazione: 0,02 % Termine d'attesa: 7 giorni Applicazione: stadio 85–89 (BBCH)	1, 2, 4, 9
Mini kiwi	<i>Drosophila suzukii</i>	Concentrazione: 0,02 % Termine d'attesa: 7 giorni Applicazione: stadio 85–89 (BBCH)	1, 2, 4, 9

Condizioni d'uso

- 1 Trattare soltanto in presenza constatata di *Drosophila suzukii* nella particella o nelle sue vicinanze.
- 2 Il prodotto non è stato testato alle condizioni pratiche svizzere; non è pertanto possibile garantirne l'efficacia.
- 3 Il dosaggio indicato si riferisce allo stadio «piena fioritura» e «inizio dell'arrossamento dei frutticini», 4 piante/m²; trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha.
- 4 Al massimo 2 trattamenti per particella e anno.
- 5 SPe 8 – Pericoloso per le api: polverizzazione unicamente al di fuori del periodo di volo delle api (di sera) su piante in fiore o da cui fuoriesce mielata (p.es. colture, colture intercalari, malerbe, colture limitrofe, siepi) oppure in serra chiusa a condizione che venga esclusa la presenza di impollinatori.
- 6 Per i lamponi estivi, il dosaggio indicato si riferisce allo stadio «inizio della fioritura fino al 50 % di fiori aperti»; trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. Per i lamponi autunnali, il dosaggio indicato si riferisce alle siepi di altezza compresa tra 150 e 170 cm; trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha.
- 7 Per le more, il dosaggio indicato si riferisce allo stadio «inizio della fioritura fino al 50 % di fiori aperti»; trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha.
- 8 Il dosaggio indicato si riferisce allo stadio «allegagione» (sul 50–90 % delle infiorescenze sono visibili frutti); trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha.
- 9 SPe 8 – Pericoloso per le api: polverizzazione unicamente al di fuori del periodo di volo delle api (di sera) su piante in fiore o da cui fuoriesce mielata (p.es. colture, colture intercalari, malerbe, colture limitrofe, siepi).

Revoca dell'effetto sospensivo

A un eventuale ricorso contro la presente decisione generale viene tolto l'effetto sospensivo in virtù dell'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968² sulla procedura amministrativa.

Rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi per l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova sempre che siano a disposizione del ricorrente.

15 maggio 2012

Ufficio federale dell'agricoltura:
Il Direttore, Bernard Lehmann

² RS 172.021